

TI_GERICHTE INC.2000.53002 vom 25. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_INC.2000.53002

FR: TI_GERICHTE INC.2000.53002 du 25 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE INC.2000.53002 del 25 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 95 CPP - corrispondente all'art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., inc. GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell'istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l'arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell'istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell'accusato al processo e a garantire l'eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3; Rep. 132 [1999] n. 116). I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128).

E. 2

Con la verosimiglianza sufficiente a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può con tranquillità concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di _____, e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti, da lui peraltro ammesso sia avanti agli inquirenti che in sede dell'istanza qui discussa (v. supra, consid. C; istanza, cit., pto. 3 p. 2-3; osservazioni, cit., pto. 2 p. 2).

E. 3

a) A torto l'accusato istante ritiene che in ragione della sua cooperazione con gli inquirenti non sussistano più necessità istruttorie: come giustamente sottolinea il magistrato inquirente (v. preavviso negativo, cit., p. 2), non solo le ammissioni dell'istante abbisognano di essere "vestite" (art. 120 CPP), ma pure il ruolo avuto dai correi (almeno in parte individuati, ma sempre ancora latitanti) necessita chiarimento. b) Va anche sottolineato che proprio in punto al grado di coinvolgimento nei fatti dell'accusato istante, fino ad oggi vi sono agli atti unicamente le versioni di lui e del coaccusato _____: è

indispensabile che gli inquirenti si garantiscano la possibilità di completare quelle informazioni con altre – segnatamente l’audizione dei correi, ma anche un approfondito studio delle carte statunitensi – senza che _____ abbia la possibilità di influire in un qualsiasi modo sul loro contenuto. E, senza con ciò voler in alcun modo mettere in dubbio il desiderio di sincerità espresso dall’accusato, gli inquirenti non possono accontentarsi delle sue garanzie verbali che si asterrà dal contattare le persone indicategli. c) Né si può, a questo stadio del procedimento, incolpare il Procuratore Pubblico per non fondare la propria richiesta “ su fatti precisi, in particolare su un’attività dell’imputato volta a compromettere la corretta raccolta delle prove ” (osservazioni, cit., pto. 3 p. 2): l’accusato istante è stato posto in carcere preventivo proprio all’inizio delle indagini, senza che abbia avuto la possibilità di attuare mosse suscettibili di dimostrare la sua eventuale intenzione di inquinare le prove. Inoltre, l’oggettiva gravità dei fatti discussi e la prevedibile entità della pena detentiva che lo attende costituiscono comunque, almeno in astratto, importante stimolo per una presa di contatto con i correi al fine di avvertirli e di migliorare la propria posizione processuale, e giustifica (più che in un’inchiesta per reati di minore portata) che gli inquirenti non intendano correre rischio alcuno di collusione.

E. 4

a) Il pericolo di fuga, per giustificare la carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire il carattere di una certa probabilità: in altri termini si ammette siffatto pericolo quando l’accusato, fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all’esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena, di per sé, non basta a motivare la carcerazione preventiva; piuttosto, l’insieme delle circostanze, quali il carattere dell’interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l’assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche, deve essere valutato e vanno accertati motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile (così verbatim DTF 19 gennaio 1999 in re G.S., consid. 5a p. 7-8, con rinvio a DTF 117 Ia 69 consid. 4 e ad altra sentenza di imminente pubblicazione).

b) Nel caso di specie è incontestato che l’accusato istante è cittadino svizzero con residenza in loco . D’altro canto, come giustamente rileva il Procuratore Pubblico (v. preavviso negativo, cit., p. 3) egli svolge effettivamente un’attività che lo porta spesso e volentieri all’estero: la possibilità, anzi l’inclinazione al viaggio è dimostrata (v. verbale di polizia 19 ottobre 2000, ore 14.45, p. 2), e non relativizzata da legami familiari particolarmente stretti (come possono essere quelli attinenti una propria famiglia). Inoltre, senza con ciò voler aprioristicamente negare che egli sia potuto maturare nel frattempo, è parimenti accertato che _____, quando venne citato in aula in occasione di un precedente procedimento penale, si rese volutamente latitante (ibid.). Tutto ciò, unito alla prospettiva quanto mai concreta di una lunga pena detentiva da espiare, potrebbe effettivamente fargli apparire una fuga all’estero come un’allettante alternativa. c) In conclusione, anche se forse – preso per sé – il pericolo di fuga non basterebbe per giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, combinato con l’effettivo pericolo di collusione esso rafforza la legittimità della preventiva privazione della libertà cui è e rimane sottoposto _____.

E. 5

a) Considerata l’estensione e la gravità oggettiva dei reati commessi dall’accusato istante e dai correi, e vista la necessità di attingere primariamente a documentazione ed informazioni raccolte da autorità estere, si può ben dire che l’inchiesta di cui è oggetto è da

annoverare fra quelle certamente complesse, e di corrispondente durata. L'istruttoria, in ogni caso, sembra procedere a ritmo sufficientemente celere, in consonanza con i dettami di legge. Il carcere preventivo sofferto e prospettabile appare allora ampiamente rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile (lunga) pena detentiva, sia alla presumibile durata dell'evasione delle necessità istruttorie ancora incombenti. b) Né tale proporzionalità appare scalfita dalla motivazione principale che ha manifestamente spinto l'accusato istante a formulare la presente richiesta: quella di riprendere in mano, almeno temporaneamente, la gestione del proprio negozio di articoli sub (v. istanza, cit., pto. 8 p. 7). Sarà semmai compito del patrocinatore dell'accusato istante (o di chi per esso) impostare una nuova gestione del negozio, che tenga anche conto del fatto che un ritorno di _____ alla guida del negozio appare, in tempi medio-lunghi, assolutamente improbabile. c) Resta sottinteso l'obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

E. 6

In conclusione, l'istanza in discussione dev'essere respinta, con la presente decisione impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello (art. 284 cpv. 1 lit. a CPP), e senza conseguenza di tassa e spese. Per i quali motivi, visti gli artt. 95 ss., 107 s., 279 ss. e 284 cpv. 1 lit. a CPP d e c i d e : 1. L'istanza di libertà provvisoria inoltrata in data 19/20 ottobre 2000 da _____ è respinta. 2. Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie. 3. Contro la presente decisione è dato il rimedio del ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione. 4. Intimazione: - avv. _____, per sé e per l'accusato _____, con copia del preavviso negativo del magistrato inquirente; - Procuratore Pubblico avv. _____, con copia delle osservazioni dell'accusato istante e con l'inc. MP 3820/2000/GA di ritorno. giudice _____

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.